CONTRATTO DI SUBAPPALTO

(ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

L'impresa SARDAEDILE S.R.L. con sede in VIDDALBA VIA GRAMSCI 119/A P.I. 02900580909 in persona del GEOM. LEDDA ANDREA codice fiscale LDDNDR83H10L093Q nato a TEMPIO PAUSANIA il 10/09/1983 in qualità di rappresentate dell'impresa di seguito denominata APPALTATRICE"

E

L'impresa ELLE DI ELLE SRL con sede in VIA CAMPO SPORTIVO, 69 – 07023 - CALANGIANUS (SS) P. IVA 02120910902 di seguito denominata come SUBAPPALTATRICE;

ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI".

PREMESSO

che SARDAEDILE S.R.L è assuntrice dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEI LOCALI A SERVIZIO DEL PORTO TURISTICO. LOTTO SECONDO CIG B477AEC126 – CUP H78G22000030004"

- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
- che l'Impresa ELLE DI ELLE SRL si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle seguenti opere: *LAVORI DI DEMOLIZIONE CORDOLO IN CALCESTRUZZO*

Per un importo pari a € 15.000 compresi euro 800 per oneri della sicurezza.

INIZIO LAVORI 05.10.2026 – FINE LAVORI 05.11.2026

- che l'Impresa medesima:
 - non si trova in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023;
 - è in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori/servizi/forniture;
 - è iscritta presso la C.C.I.A.A. di SASSARI n. 02120910902 del Registro Imprese, REA: SS-150155
 - dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
 - ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
 - si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
 - è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;

- è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
- ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 49% di ribasso sui prezzi di aggiudicazione, di cui all'art. 119 c. 12 D.Lgs. 36/2023.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di *DEMOLIZIONE CORDOLO IN CALCESTRUZZO* - Opere relative alla categoria OG1.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

L'Impresa si obbliga ad effettuare a perfetta regola d'arte i Lavori, nel rispetto della documentazione tecnico/progettuale e dei titoli abilitativi, nonché nel rispetto ed in esecuzione di quanto previsto dal Contratto Principale e suoi allegati al riguardo, con utilizzo di propri capitali, personale, macchine, attrezzature, prodotti, materiale e facendosi carico di ogni e qualsiasi spesa, costo e/o onere di esercizio e di realizzazione previsto, ivi comprese imposte e tasse per eseguirli nel pieno e completo rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, nonché nel rispetto di tutti i documenti negli stessi richiamati, della normativa di legge applicabile, delle prescrizioni impartite dall'Appaltatore, dalla Stazione Appaltante e dal Contratto Principale il quale, in ipotesi di discordanza in merito alle modalità di esecuzione dei Lavori, prevarrà. Rientrano naturalmente nell'oggetto del presente contratto tutte quelle opere, lavorazioni e forniture che, pur non espressamente previste e dettagliate nel presente contratto e nei suoi allegati, siano comunque necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte dei Lavori, nei limiti di quanto progettualmente e contrattualmente previsto al momento della stipula.

Il termine per dare finiti i lavori è da intendersi come da cronoprogramma e fasi di lavoro (da considerarsi allegati al presente contratto anche se non fisicamente presenti), a decorre dalla data di consegna degli stessi che dovrà risultare da relativo verbale. L'Impresa dichiara che nel determinare il termine di consegna dell'opera finita, ha tenuto in debito conto delle condizioni locali, operative e tecniche ed ha considerato le possibili condizioni climatiche che si possano verificare in corso d'opera.

L'impresa avrà diritto ad una proroga del termine di esecuzione solo nel caso in cui detta proroga dovesse essere concessa all'Appaltatore. Resta tuttavia esclusa da tale beneficio la parte di opere che possano, in tutto o in parte, essere eseguite a prescindere dalle condizioni climatiche.

I Lavori oggetto del presente contratto dovranno essere realizzati presso i luoghi indicati nel capitolato speciale di appalto che l'Impresa dichiara di aver visionato, e che ad ogni buon conto si allega alla presente scrittura per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore s'impegna a fornire all'Impresa, nel momento stesso in cui la Stazione Appaltante le fornirà a esso, le eventuali informazioni ricevute riguardo ai rischi presenti in cantiere e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare; pertanto quanto ricevuto dalla Stazione Appaltante e trasmesso dall'Appaltatore al Subappaltatore costituirà allegato al presente contratto, anche se non materialmente unito al medesimo, formandone parte integrante e sostanziale.

Le tempistiche di esecuzione dei Lavori potranno variare in relazione alle esigenze dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante senza che l'Impresa possa eccepire nulla al riguardo, essendosi di ciò tenuto in debito conto nella definizione del corrispettivo. Tutti i termini, anche intermedi, di esecuzione dei Lavori saranno da considerarsi es-

senziali e perentori a favore dell'Impresa Geom. Sebastiano Putzu, con ogni conseguenza di Legge e di contratto a carico del Subappaltatore nel caso di loro mancato rispetto.
Qualora i Lavori non procedessero in conformità a quanto qui previsto, per i soli ritardi di non lieve entità e/o non determinati da cause di forza maggiore si potranno applicare le penali di cui al successivo art. 7 e risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, senza necessità di diffida e messa in mora, con ogni addebito a carico dell'Impresa; salvo il risarcimento del maggior danno.
La contabilizzazione dei Lavori avverrà a misura secondo quanto previsto nell'Allegato 1, nel rispetto del Codice degli Appalti.
Laddove, nel corso del presente rapporto contrattuale si rendesse necessario, o comunque opportuno, variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad esigenze della Stazione Appaltante e/o dell'Appaltatore, i Lavori come definiti qui e negli allegati al presente contratto, l'Impresa si obbliga sin d'ora ad accettare dette variazioni, predisponendo tutti i necessari adeguamenti organizzativi conseguenti ad esse, ed accettando gli eventuali adeguamenti del corrispettivo e dei termini di esecuzione dei Lavori che dovessero derivare da dette variazioni.
Stante ciò l'Impresa, che non potrà apportare autonomamente varianti, si obbliga ad eseguire in ogni caso le eventuali varianti autorizzate o imposte dalla Stazione Appaltante ai sensi di quanto al riguardo previsto dal Contratto Principale e/o richieste dall'Appaltatore (anche sotto forma di aumento di opere o diminuzione o scorporo di opere e ciò anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1661 Codice Civile).
Con riferimento alla quantificazione dell'eventuale corrispettivo per le varianti l'Appaltatore riconoscerà all'Impresa un eventuale corrispettivo se e nei limiti in cui a propria volta gli sia stato riconosciuto dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore si impegna ad assicurare il massimo sforzo affinché venga riconosciuto un corrispettivo congruo, senza poter acconsentire a varianti antieconomiche e/o eccessivamente gravose per l'Impresa, e in ogni caso a porre in essere ogni azione a tutela delle ragioni anche economiche dell'Impresa che siano comunque riferibili a tali eventuali circostanze.
L'Impresa dichiara di riconoscere ed accettare che durante l'esecuzione del Contratto Principale i Lavori e/o corrispettivi previsti dal medesimo possono, su richiesta della Stazione Appaltante, formulata in applicazione di normative in materia di contenimento della spesa pubblica od altre finalità, essere soggetti a modifiche in aumento o in diminuzione. Per l'effetto le Parti convengono che in tale ipotesi il presente contratto sarà a semplice indicazione dell'Appaltatore automaticamente modificato, cosicché i Lavori e/o il corrispettivo sarà/saranno in ogni caso coerentemente rimodulato/i alla luce delle nuove condizioni, anche economiche, determinatesi nel Contratto Principale, e ciò senza che l'Impresa possa richiedere o eccepire alcunché a qualunque titolo (ivi incluso a titolo di indennizzo o risarcimento) nei confronti dell'Appaltatore, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 119 del Codice degli Appalti, fatta salva la sua facoltà di recesso di cui all'art. 1660 e ss. codice civile. Ove non ritenga di esercitare la facoltà di cui sopra, l'Impresa assume l'impegno ad accettare e formalizzare per iscritto l'eventuale modifica di cui sopra e a dar corso agli adempimenti conseguenti a tali modifiche.
L'Impresa dichiara e garantisce che i Lavori oggetto del presente contratto e di cui all'Allegato 1: (I) saranno eseguiti in modo altamente professionale e puntuale, in piena osservanza di quanto qui previsto, ivi inclusi i suoi allegati e i documenti qui richiamati; (II) risponderanno agli standards di qualità che ci si possono attendere da un operatore che vanti particolare esperienza e competenza nel campo delle attività oggetto del presente contratto e comunque rispondenti ai livelli qualitativi richiesti dal Contratto Principale; (III) saranno resi con la dovuta diligenza e perizia da soggetti competenti e di comprovata fiducia; (IV) saranno in ogni momento conformi alle Leggi e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli che impongono particolari coperture assicurative e/o specifiche tecniche.
L'Impresa dichiara di essere regolarmente iscritta alla CCIAA ed agli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INAIL, INPS, Cassa Edile) come da documentazione già trasmessa all'Appaltatore. Le parti danno atto che l'Impresa ha preventivamente e regolarmente trasmesso all'Appaltatore i seguenti documenti, di cui l'Impresa Geom. Sebastiano Putzu dichiara pertanto di avere piena conoscenza e contezza:

a) CCIAA aggiornata;
b) DURC in corso di validità e regolare;
c) Dichiarazione attestante le cause di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 relativi agli ultimi 5 anni;
d) Dichiarazione tecnico-professionale ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii;

e si impegna a fornire entro 2 giorni dalla comunicazione di autorizzazione al subappalto e comunque prima dell'inizio dei Lavori i seguenti documenti:

h) POS di cantiere - copia PSC firmata, e comunque tutta la documentazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss. mm. ii. di propria competenza,
i) in relazione al personale, mezzi e prodotti impiegati nell'esecuzione dei Lavori:

(i) Elenco dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti impiegati/usati per l'esecuzione dei Lavori;
(ii) Schede di sicurezza dei prodotti;
(iii) Manuali d'uso delle attrezzature e dichiarazione di conformità delle attrezzature;
(iv) Elenco del personale da rendere operativo/impiegato per l'esecuzione dei Lavori con specificazione del sito/i con relativa carta d'identità e indicazione della mansione svolta comprensiva del ruolo svolto ed eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività;
(v) Attestazione di avvenuta formazione salute e sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato Regioni;
(vi) Abilitazioni all'esercizio dell'attività;
(vii) Informazioni e documentazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 tra cui quanto previsto all'art. 26 nonché secondo quanto previsto all'art. 119 comma 7 del Codice degli Appalti;
(viii) Copia dei giudizi di idoneità alla mansione per il personale da rendere operativo/impiegato per l'esecuzione dei Lavori;
(ix) Copia del libro unico.

Salvo l'impegno dell'Impresa all'immediata trasmissione a Impresa Geom. Sebastiano Putzu di ogni e qualsivoglia altro documento venga richiesto dalla Stazione Appaltante o dall'Appaltatore stesso ovvero che l'Impresa sia tenuta a fornire in forza delle normative vigenti.
L'Impresa si impegna a mantenere, per l'intera durata del presente contratto, tutta la suddetta documentazione perfettamente aggiornata, ponendo in essere tutti gli adempimenti ed attività a tal fine previsti/richiesti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente (e rendendo disponibile all'Appaltatore tempestivamente la relativa nuova documentazione aggiornata).
In difetto l'Appaltatore avrà il diritto, previa formale diffida e intimazione a trasmettere l'eventuale documentazione necessitata, assegnando a tal fine un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 10, di sospendere i pagamenti e di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile; e ciò con particolare, anche se non esclusivo riferimento alle dichiarazioni e previsioni di cui ai precedenti paragrafi 2.10 c) e d).

ART. 3 – OBBLIGHI E ONERI DELL'IMPRESA

3.1 L'Impresa si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, ad osservare tutte le norme in vigore e quelle sopravvenienti, assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale relativa e connessa all'espletamento dei Lavori, senza che possa pretendere alcunché dall'Appaltatore e a qualsivoglia titolo e/o ragione.
3.2 L'Impresa ha verificato scrupolosamente tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei Lavori dicui al presente contratto e del Contratto Principale ritenendola chiara, esaustiva e completa, con tutti i particolari, indicazioni, specifiche e requisiti necessari per poter realizzare i Lavori a perfetta regola d'arte secondo i tempi e le condizioni economiche qui convenute. Eventuali carenze nella documentazione e/o nelle istruzioni della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore non potranno essere invocate dall'Impresa per la richiesta di maggiori oneri o per invocare esonero da responsabilità, salvo che siano derivanti da dolo o colpa grave dell'Appaltatore o di terzi.
3.3 L'Impresa si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni di carattere retributivo, contributivo, assicurativo, previdenziale ed amministrativo inerenti al proprio personale dipendente e preposto, la cui attività sia prestata nell'ambito dell'esecuzione dei Lavori. A tal fine l'Appaltatore ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'Impresa le certificazioni di regolarità contributiva (DURC, Libro Unico ecc.) retributiva, previdenziale ed assicurativa, con obbligo di immediata consegna di quanto richiesto.
Fermo ciò l'Impresa si obbliga:
a) ad applicare nei confronti dei dipendenti adibiti all'esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi, nonché il rispetto di tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali; ed a tal fine dichiara e garantisce di applicare il CCNL ai lavoratori dipendenti;
b) al pieno e incondizionato rispetto di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da Leggi, altre disposizioni normative di ogni ordine e grado e dagli accordi sindacali in vigore;
c) alla esibizione e consegna, in qualsivoglia momento a semplice ed insindacabile richiesta dell'Appaltatore, del DURC regolare e valido ed eventualmente del LUL mensile, delle ricevute di addebito dei modelli F24 relativi al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, della denuncia mensile telematica dei lavoratori all'INPS, e comunque di ogni e qualsiasi altro documento atto a verificare e provare la regolarità dell'Impresa nella corresponsione delle retribuzioni, delle quote di TFR e nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e, in generale, nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti, con riferimento alle maestranze impiegate nell'esecuzione dei Lavori affidati.

In caso d'inosservanza, ritenendosi tale ai fini del presente contratto anche la semplice richiesta e/o comunicazione, da chiunque avanzata, nei confronti dell'Appaltatore con cui vengono lamentate mancanze, irregolarità, inadempimenti, da parte dell'Impresa, alle norme, adempimenti e prescrizioni in materia retributiva, previdenziale, contributiva, assicurativa ed assistenziale dei lavoratori, l'Appaltatore potrà procedere alla sospensione (senza interessi in pendenza) dei pagamenti che verranno trattenuti, fino a dimostrazione da parte dell'Impresa dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i Lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo o delle somme ancora dovute a qualsivoglia titolo, se i Lavori sono ultimati, oltre ad incassare definitivamente le trattenute a garanzia di cui al successivo art. 7.5 e/o escutere la fideiussione di cui al successivo art. 7.11.
L'Appaltatore avrà altresì facoltà di surrogarsi all'Impresa, a norma dell'art. 1180 codice civile, qualora dovesse assolvere, in nome e per conto della stessa e fino a concorrenza dell'importo dovutole ed eventualmente non pagato, agli obblighi di essa nei confronti sia delle maestranze dipendenti (anche ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, DL 25/2017 e art. 1676 codice civile), sia degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento di debito verso dette maestranze ed Istituti, né che ciò costituisca rapporto lavorativo con i dipendenti e/o collaboratori incaricati dell'Impresa.
Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore fosse tenuto a corrispondere a terzi per i sopra citati titoli somme maggiori rispetto a quanto dovuto all'Impresa per l'esecuzione dei Lavori, il primo avrà diritto, salvo il risarcimento del danno, al rimborso da parte dell'Impresa di quanto corrisposto, che potrà ottenere a mezzo di compensazione finanziaria con somme eventualmente dovute all'Impresa medesima a qualsivoglia titolo ed in difetto con l'obbligo dell'Impresa all'immediato pagamento. Pertanto l'Impresa, impegnandosi sin da ora ogni eccezione rinunciata, dovrà tenere l'Appaltatore completamente indenne e manlevato da qualsivoglia condanna dovesse subire, nonché da qualsivoglia azione e/o anche semplice richiesta gli venisse avanzata o somma gli venisse addebitata o fosse costretto a sopportare per la violazione delle suddette obbligazioni ed impegni da parte dell'Impresa, con immediato rimborso del relativo importo da parte dell'Impresa, salvo il risarcimento del danno, oltre al diritto dell'Appaltatore ad escutere le trattenute di cui al successivo art. 7.5. Anche a tal fine l'Appaltatore potrà proporre innanzi alle autorità competenti qualsivoglia azione nei confronti dell'Impresa, ivi inclusa quella di rivalsa (anche direttamente innanzi al giudice del lavoro).
3.4 L'Impresa sarà tenuta a rispettare ed a fare rispettare ogni normativa antinfortunistica, di sicurezza e di igiene del lavoro nel pieno adempimento della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 ss. mm. ii..
L'Impresa quindisi impegna e si obbliga:
a) ad adottare, nell'esecuzione dei Lavori, tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale utilizzato, ottemperando scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge, in particolare a quelle per la prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro *in primis* ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm. ii., in stretta conformità altresì al piano di sicurezza fisica dei lavoratori, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative;
b) a cooperare con la Stazione Appaltante, con l'Appaltatore ed eventuali altre imprese esecutrici per l'assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, al fine di svolgere le attività oggetto del presente contratto secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. e comunque di tutta la normativa vigente in materia conriferimento ad ogni sito presso il quale l'Impresa dovrà eseguire i Lavori;
c) a recepire e fare proprio il PSC/DUVRI, o documenti comunque denominati ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss. mm. ii., della Stazione Appaltante, dal medesimo Appaltatore trasmessi all'Impresa, consegnandone a esso una copia sottoscritta per accettazione, in ordine al quale dovrà all'occorrenza formulare proposte di integrazione o modifiche che si rendesse necessario attuare durante l'esecuzione dei Lavori procedendo, per quanto di propria competenza, ai necessari adempimenti nonché alla produzione, e aggiornamento, e consegna di relativi documenti (*in primis* DVR/POS di cantiere), informazioni ed attestazioni, ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss. mm. ii. (senza che ciò possa in alcun modo giustificare una modifica dei prezzi/canoni/tariffe e/o del corrispettivo convenuti o richieste di somme a qualsivoglia titolo o richieste di altra natura);
d) alla nomina di un responsabile che provvederà, fra l'altro, a sottoscrivere tutte le comunicazioni che saranno trasmesse dall'Appaltatore all'Impresa in ottemperanza agli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento previsti dalla vigente normativa. Il responsabile della sicurezza del lavoro nominato dall'Impresa sarà munito di ogni necessario potere in proposito. L'Impresa dovrà fornire, per iscritto all'Appaltatore, i nominativi dei preposti ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. con riferimento alle varie sedi/cantieri presso le quali i Lavori saranno erogati nonché ogni documento previsto da tale normativa secondo quanto anche convenuto nel presente contratto e comunque ogni qualvolta l'Appaltatore ne facesse richiesta;
e) a consegnare all'Appaltatore, prima dell'avvio dei Lavori e con obbligo di successivo tempestivo aggiornamento nel corso del contratto, dell'elenco dei nominativi del personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori, riportan-

te i dati rilevanti e utili a provare il rapporto di lavoro con l'Impresa. Verranno ammessi presso le varie sedi solo i lavoratori indicati in tale elenco muniti di un documento di riconoscimento valido, nonché di tesserino di riconoscimento così come previsto dalla vigente normativa;

f) a consegnare all'Appaltatore copia dei libretti di manutenzione dei veicoli, macchinari ed attrezzature conformi alle normative vigenti (fra cui la marchiatura CE), da utilizzarsi per l'esecuzione dei Lavori con l'indicazione degli interventi manutentivi effettuati e di quelli programmati, da riconsegnare all'esito di tutti gli aggiornamenti.

Fermo quanto sopra l'Impresa dichiara e garantisce:

- di aver adempiuto, e che adempirà per l'intera durata del presente contratto, agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- di aver preso visione, nel sopralluogo effettuato congiuntamente all'Appaltatore, delle caratteristiche dei locali e dei siti in cui dovranno essere svolti i Lavori e di essere edotta in merito ai rischi, anche specifici, in essi esistenti, quali a titolo esemplificativo: rischio ambiente di lavoro, rischio elettrico, rischio chimico, rischio rumore, rischio incendio e relativo Piano di Emergenza (uscite di sicurezza, mezzi di estinzione, presidi di pronto soccorso) ecc.;
- che i lavoratori dell'Impresa sono adeguatamente informati e formati su: rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività svolta; corretto utilizzo delle attrezzature e/o dei mezzi di lavoro in dotazione; corretto utilizzo dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in dotazione ai lavoratori dell'Impresa conseguenti alla valutazione dei rischi rilevati.

L'Impresa si obbliga a notiziare immediatamente l'Appaltatore di ogni infortunio subìto dai propri dipendenti in occasione dei Lavori, tenendola prontamente aggiornata sull'evolversi della pratica di infortunio, e fornendo altresì, ogni documentazione comprovante l'assolvimento degli adempimenti, anche amministrativi, normativamente previsti ai fini della gestione dell'infortunio.

Qualora l'esecuzione dei Lavori non implichi alcuna interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. fra i lavoratori delle imprese ed enti coinvolti, le clausole di cui al presente contratto e le altre normative di legge poste a tutela dei rischi interferenziali non troveranno applicazione.

Qualora l'Appaltatore accerti la violazione della normativa antinfortunistica, di igiene e sicurezza *in primis* ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss. mm. ii., è in sua facoltà, comunicata la violazione all'Impresa, e se del caso anche all'Ispettorato del lavoro e/o agli altri Enti o Istituti di volta in volta ritenuti competenti, disporre l'immediata sospensione delle attività, dei pagamenti nonché di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta all'Impresa. In caso di sospensione, l'esecuzione dei Lavori potrà riprendere solo quando l'Impresa abbia dimostrato di essersi completamente adeguata alle norme antinfortunistiche di igiene e sicurezza sul lavoro, e previo assenso della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore alla ripresa. La sospensione delle attività non esclude comunque la facoltà sopra riconosciuta all'Appaltatore di risolvere anche in un momento successivo il contratto. Sia le sospensioni dei Lavori, sia la risoluzione del contratto, non attribuiranno all'Impresa alcun diritto ad indennizzi e/o risarcimenti od altre pretese, restando invece salvo il diritto dell'Appaltatore di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti a quanto sopra.

Qualora l'Appaltatore fosse destinatario di azioni e/o sanzioni, e/o richieste, o fosse condannata o dovesse pagare somme, a qualsivoglia titolo per violazioni commesse dall'Impresa in materia antinfortunistica, sicurezza e di igiene del lavoro, da chiunque avanzate o irrogate, derivanti da carenze e/o irregolarità relative al mancato rispetto dell'Impresa della normativa applicabile in materia, ed *in primis* del D.Lgs. 81/2008 ss. mm. ii., con riferimento ai Lavori affidati all'Impresa, ovvero l'Appaltatore si trovasse a dover pagare i danni per i quali il/i lavoratore/i dell'Impresa non risultasse/ro indennizzato/i dall'INAIL o danni o somme, da chiunque richieste, per cui esso Appaltatore fosse riconosciuto responsabile solidalmente, altresì ai sensi dell'art. 105 comma 14 ultimo capoverso del Codice dei Contratti Pubblici:

- l'Appaltatore potrà procedere alla sospensione dei pagamenti all'Impresa (senza interessi in pendenza) che verranno trattenuti, fino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i Lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo o delle somme ancora dovute a qualsivoglia titolo, se i Lavori sono ultimati,
- l'Appaltatore dovrà essere comunque tenuto indenne e manlevato dall'Impresa medesima da qualsivoglia condanna gli venisse imputata, nonché da qualsivoglia richiesta e/o azione gli venisse avanzata o somma gli venisse richiesta o fosse costretta a sopportare. L'Appaltatore pertanto fermo quanto sopra previsto dovrà essere rimborsato dall'Impresa dell'importo che fosse costretto a sopportare, oltre ai danni subiti, con diritto a valersi direttamente su quanto ancora eventualmente dovuto a quest'ultima a qualsiasi titolo, anche a mezzo di compensazione finanziaria, ovvero, in caso nulla fosse più dovuto, a richiedere ed ottenerne dall'Impresa l'immediato pagamento/rimborso, oltre ad escutere la fideiussione di cui al successivo art. 7.11 e le trattenute di cui al successivo art. 7.5; sempre salvo il risarcimento del maggior danno.

3.5 L'Impresa dichiara che l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto avverrà in osservanza e nel

pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii. (Testo Unico Ambiente), e relativa normativa anche regolamentare attuativa; ogni adempimento per la corretta gestione dei rifiuti eventualmente prodotti nello svolgimento dei Lavori, smaltendo presso impianti autorizzati.

3.6 Ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale dell'Impresa nell'esecuzione dei Lavori, questa dovrà impiegare manodopera, veicoli, attrezzature, materiale e prodotti idonei all'esecuzione dei Lavori affidati nel rispetto della documentazione tecnico/progettuale di cui all'Allegato 1, riservandosi l'Appaltatore di chiedere all'Impresa, che rinuncia fin da ora ad eccepire alcunché, l'allontanamento dai siti/cantieri di esecuzione dei Lavori del personale e/o delle attrezzature e materiali motivatamente ritenuti non idonei o non consoni all'esecuzione dei Lavori.

3.7 L'Impresa sotto la sua esclusiva e completa responsabilità, e a proprio onere carico e spese, nei modi e tempi stabiliti nel presente contratto dovrà eseguire qualsivoglia attività, prestazione, fornitura (ivi incluse quelle propedeutiche, preparatorie, strumentali, inerenti, conseguenti e necessarie o anche solo opportune per l'esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte) che, seppur non specificatamente qui o nel Contratto Principale indicati, siano necessarie o anche solo opportune per l'esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte e secondo la miglior pratica del settore. In via indicativa e non esaustiva son a carico dell'Impresa, pienamente remunerate nel corrispettivo convenuto:

(a) l'impiego di mano d'opera specializzata, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale; l'assunzione dei maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti contrattualmente;

(b) prestare tutta la necessaria e ragionevolmente esigibile assistenza per la valutazione e la verifica di eventuali errori, inesattezze, incongruenze nella documentazione, anche tecnica, tempo per tempo fornita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore con riferimento ai Lavori, assumendone poi l'autonoma e diretta responsabilità, impegnandosi ad indicare eventuali necessarie correzioni od integrazioni, sempre a propria cura e spese, rinunciando nel contempo a qualsiasi eccezione non più utilmente proponibile;

(c) tutti i mezzi d'opera necessari o anche solo opportuni per la realizzazione dei Lavori; l'approvvigionamento e fornitura di tutti i materiali ed accessori occorrenti alla realizzazione dei Lavori; trasporto, carico e scarico dei materiali dagli automezzi e dei mezzi d'opera, rimessaggio, distribuzione ai piani di lavoro e posa in opera; la sistemazione dei siti/cantieri attrezzati con gli impianti e le attrezzature provvisionali nel numero e potenzialità necessari per assicurare l'esecuzione dei Lavori: realizzazione di baracche e, in generale, per tutte le necessità che dovessero presentarsi nella prestazione del proprio lavoro nonché tutte le utenze e le opere temporanee, quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee, passaggi, accessi, reti di fognature, utenze del telefono, etc., rimanendo altresì il solo responsabile dei danni arrecati a causa dell'esecuzione di tali lavori provvisionali;

(d) Nel corrispettivo sono comprese lespese per la buona conservazione e la manutenzione dei materiali e dei Lavori fino alla loro fornitura e messa in opera, pertanto, fino a tale momento, è obbligata, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire ogni lavoro e/o fornitura occorrente per le riparazioni ed i ripristini, alle opere realizzate, conseguenti;

(e) il contenimento al massimo della rumorosità e rispettando le vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, le sistemazioni e gli adattamenti generali, occorrenti per l'adeguamento ad eventuali mutate condizioni operative;

(f) durante l'esecuzione ed al termine dei Lavori a pulire e rimuovere le macerie, i materiali in eccesso, i materiali di scarto e i lavori provvisori non più necessari.

La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero periodico dei materiali di rifiuto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

I Lavori ed il cantiere dovranno essere sempre tenuti liberi da ogni ostacolo, puliti e sicuri secondo le regole di buona esecuzione e, comunque, in condizioni tali da soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore;

(g) sostenere tutti i danni causati per fatto proprio a proprietà pubbliche e private o a persone, durante l'esecuzione dei Lavori provvedendo a tenere l'Appaltatore e la Stazione Appaltante ed i loro danti ed aventi causa totalmente indenni e manlevati;

(h) prestare tutta la necessaria collaborazione ed adempimenti di competenza ai fini della tempestiva contabilizzazione secondo quanto previsto nell'Allegato 1;

(i) consegnare la documentazione attestante la certificazione ufficiale dei materiali utilizzati nonché la regolarità delle opere eseguite (incluse, a titolo esemplificativo, certificazioni ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008, certificazioni relative alle opere antincendio, le basi grafiche per gli "As Built", ecc.) da consegnare in numerodi copie e supporti richiesti dall'Appaltatore;

(l) l'Impresa dovrà effettuare lo sgombero tempestivo e comunque entro il collaudo provvisorio, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti impiegati per l'esecuzione dei Lavori.
L'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare che nei cantieri contestualmente o in successione potrebbero operare altri soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante o dall'Appaltatore ed a tal fine si impegna a cooperare proattivamente con la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, e con eventuali altre imprese esecutrici al fine di non rendere più gravosa o difficoltosa o ritardare l'esecuzione delle opere e prestazioni di rispettiva competenza, nonché a collaborare per l'assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, al fine di svolgere le attività oggetto del presente contratto secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. e comunque tutta la normativa vigente in materia.
3.8 L'Impresa si obbliga ad adeguarsi prontamente, a sua cura e spese, a quelle disposizioni che fossero impartite dalla Stazione Appaltante e/o Autorità competenti in materia o dall'Appaltatore relativamente all'esecuzione dei Lavori. Di ogni eventuale infrazione od inadempienza alla normativa sopra richiamata l'Impresa risponderà in proprio, tenendo l'Appaltatore manlevato ed indenne da ogni conseguenza, anche dannosa, che le potesse derivare, anche in via indiretta, da tali infrazioni od inadempienze.
Le parti concordano sin da ora che rimane in capo all'Impresa ogni responsabilità, sollevando e mantenendo indenne la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in merito ad eventi e/o eventuali danni che derivassero da fatto, omissione o colpa propri, del proprio personale (dipendenti, collaboratori, fornitori) e dei propri aventi causa, a persone, cose e mezzi a causa o comunque riconducibili alla realizzazione dei Lavori.
3.9 L'Impresa dichiara di non ricorrere all'impiego di manodopera minorile ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti in materia.
3.10 L'Impresa s'impegna ad agevolare e consentire qualsiasi visita ispettiva e verifica predisposte dall'Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante finalizzata al controllo dell'esatta esecuzione dei Lavori, nonché a consentire all'Appaltatore le visite ispettive nei siti di esecuzione dei Lavori volte a verificare le conformità alle norme del Sistema di Qualità Aziendale di cui in punto premesse.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto dei lavori oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in € 15. 000 (Euro QUINDICIMILA) compresi per oneri di sicurezza pari a 800 euro

I pagamenti a favore dell'Impresa subappaltatrice saranno effettuati direttamente dall'APPALTATORE al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il pagamento avverrà in corso d'opera, come risulterà dalla contabilità analitica dei Lavori realmente e regolarmente eseguiti; corrispettivo che le Parti riconoscono essere stato convenuto in osservanza di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nonché nel Contratto Principale.
Il corrispettivo verrà fatturato, in via posticipata, con riferimento ai Lavori effettivamente eseguiti nell'arco temporale di riferimento convenuto per la contabilizzazione.
Le fatture dovranno essere intestate a: SARDA EDILE SRL P.Iva: 02900580909 - Codice Univoco T04ZHR3, Via Gramsci 119/A – 07030 Viddalba (SS). Fermo ciò nelle fatture dovrà essere evidenziato:
il riferimento al CIG e CUP di cui alla premessa;
Ente/sito/cantiere di esecuzione dei Lavori;
il divieto di cessione del credito.
Il riferimento al presente contratto
Il riferimento all'autorizzazione del subappalto (se presente)
Saranno accettate le fatture solo se coerenti alla contabilità autorizzata di cui al precedente articolo 7.2, nonché correlate dalla documentazione di seguito indicata al presente articolo; in difetto il pagamento della fattura sarà sospeso (senza interessi in pendenza) sino alla regolarizzazione della relativa produzione documentale.
Il pagamento delle singole fatture è subordinato alla previa realizzazione da parte dell'Impresa dei seguenti adempimenti:
trasmissione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) valido e regolare e consegna dell'attestazione dell'intervenuta corresponsione, in favore dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei Lavori, dei trattamenti retributivi, delle quote di T.F.R. e dei contributi previdenziali ed assicurativi, anche - laddove esplicitamente autorizzato preventivamente e di volta in volta dall'Appaltatore - a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di pretendere copia del libro unico (buste paga ecc.) e degli altri documenti comprovanti l'effettivo adempimento delle predette spettanze.Tali riscontri dovranno essere resi anche con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo. La validità e regolarità della suddetta documentazione dovrà essere presente al termine dell'esecuzione dei Lavori (o della fase di Lavori a cui si riferisce ciascun pagamento), al momento della relativa fatturazione ed anche al momento del relativo pagamento;

consegna della documentazione relativa all'esecuzione dei Lavori, debitamente redatta, completata e sottoscritta, nonché di qualsivoglia altro documento fosse richiesto dall'Appaltatore, anche su sollecitazione della Stazione Appaltante.
Pertanto in caso di ritardo nella produzione/messa a disposizione, consegna della suddetta documentazione come in mancanza della produzione di anche solo uno dei documenti di cui ai punti che precedono ovvero in presenza di irregolarità emergenti dalla medesima documentazione, l'Appaltatore avrà la facoltà di procedere all'immediata sospensione dei pagamenti (senza interessi in pendenza) nonché a tutti gli adempimenti di legge nei confronti degli Organi ed Autorità competenti, fermo il diritto alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile in danno all'Impresa; salvo il risarcimento del danno.
Entro il termine di giorni 5 (cinque) dall'intervenuto pagamento, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Appaltatore copia delle fatture saldate, debitamente quietanzate.
L'Impresa corrisponderà all'Appaltatore una penale pari all'1 x 1.000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera finita senza necessità di alcuna costituzione in mora o comunicazione di diffida o sollecito. Le parti si danno reciprocamente atto e l'Impresa dichiara di accettare espressamente che la mora è da considerarsi a tutti gli effetti automatica.
Detta penale è completamente svincolata dalla comminazione di eventuali penali da parte della stazione appaltante in danno dell'Appaltatore.
È in ogni caso fatto salvo il maggior danno, ivi comprese le fattispecie di cui in appresso.
L'Impresa si obbliga a rimborsare/corrispondere all'Appaltatore tutte le somme che lo stesso:
fosse tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante a titolo di penali o a qualsivoglia altro titolo, compreso il risarcimento danni, ai sensi del Contratto Principale o a eventuali terzi;
- non dovesse percepire dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice degli Appaltiovvero ai sensi del Contratto Principale, per inadempimenti, ritardi nell'adempimento o inesatti adempimenti dell'Impresa relativamente all'esecuzione dei Lavori nonché alle obbligazioni tutte di cui al presente contratto; pertanto l'Impresa, autorizza sin d'ora l'Appaltatore a trattenere, in compensazione finanziaria su quanto dovutole a titolo di corrispettivo per i Lavori eseguiti o a qualsivoglia altro titolo, le suddette somme dovute dall'Impresa in dipendenza degli inadempimenti, inesatti adempimenti o dei ritardi predetti, senza facoltà per quest'ultima di opporre eccezione alcuna.
Ove ciò non fosse possibile l'Impresa si impegna a corrispondere direttamente quanto verrà indicato dall'Appaltatore ai sensi di quanto sopra previsto, entro 5 giorni da semplice richiesta.
A garanzia della completa e regolare esecuzione di tutte le obbligazioni con il presente contratto assunte dall'Impresa, tra cui gli obblighi previdenziali, retributivi, assistenziali ed assicurativi, del pieno rispetto delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove vengono eseguiti i Lavori anche con riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 ss. mm. ii., del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle eventuali maggiori somme pagate all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché per l'eventuale maggior spesa sostenuta peril completamento dei Lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno all'Impresa, salvo naturalmente in ogni caso il maggior danno, è fatto obbligo all'Impresa di consegnare, a semplice richiesta dell'Appaltatore, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale in deroga all'art. 1944 comma 1 codice civile, nonché con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, con operatività entro 15 giorni da semplice richiesta scritta di escussione da parte dell'Appaltatore, con testo approvato dal medesimo (e comunque conforme alle previsioni normative applicabili in tema di appalti pubblici), rilasciata da primario istituto di credito o primaria compagnia assicurativa di gradimento dell'Appaltatore.
La fideiussione deve avere validità almeno fino alla data di emissione della certificazione di collaudo definitivo positivo in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e di cui al Contratto Principale, e comunque fino a ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.
Il mancato rilascio e consegna da parte dell'Impresa all'Appaltatore della fideiussione nel termine sopra indicato, decorsi 15 (quindici) giorni dal sollecito inviato dallo stesso, determina la facoltà di immediata sospensione dei pagamenti e di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 codice civile.
Qualora la garanzia venga escussa, in tutto o in parte, dall'Appaltatore, l'Impresa provvederà all'immediato e completo reintegro della fideiussione medesima. In mancanza l'Appaltatore avrà il diritto di effettuare la reintegrazione a valere sui rateidel corrispettivo da corrispondere all'Impresa ovvero all'immediata sospensione dei pagamenti e di risolvere ilpresente contratto ex art. 1456 codice civile.

Lo svincolo della garanzia avverrà soltanto alla completa e regolare esecuzione di tutti i Lavori nonché subordinatamente e condizionatamente al ricevimento da parte dell'Appaltatore di certificazione di collaudo positivodivenuto definitivo, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, rilasciato dalla Stazione Appaltante, e comunque non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di ultimazione dei Lavori e previo rilasciodel DURC valido e regolare da parte dell'Impresa nonché di tutta l'ulteriore documentazione di cui l'Impresa è tenuta alla consegna in forza dei precedenti articoli ed alla consegna di tutta la documentazione contabile-amministrativa redattain contraddittorio attestante l'avvenuta esecuzione ed adempimento al presente contratto, secondo quanto previsto all'articolo 2 e 7.9; ferme comunque le responsabilità e le garanzie dell'Impresa ai termini di legge (ed in primis ex art. 1667, 1668, 1669 codice civile) e di contratto nonché quelle previse dal Contratto Principale che, *mutatis mutandis* devono intendersi assunte dall'Impresa per i Lavori eseguiti.
Le parti convengono che, qualora all'Impresa sia applicabile quanto previsto dall'art. 119 comma 11 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, all'esito altresì delle istruzioni che la Stazione Appaltante dovesse dare al riguardo, l'importo dovuto all'Impresa a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza del presente contratto, le verrà corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante, previa verifica, di quest'ultima in contraddittorio con l'Appaltatore della contabilità redatta tra le Parti, ed autorizzata ai sensi del presente art. 7, e sempre che l'Impresa abbia regolarmente e completamente posto in essere tutti gli adempimenti a cui ilcontratto. In tale ipotesi eventuali ritardi nel pagamento, rispetto ai termini contrattualmente pattuiti, non legittimeranno l'Impresa ad eccepire o richiedere all'Appaltatore alcunché a qualsivoglia titolo.

ART. 5 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno da parte dell'APPALTATORE all'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L., previa presentazione della fattura del subappaltatore.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 7 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Signor LEONI LINO che deve essere reperibile *in cantiere* per tutta la durata del contratto di subappalto.

ART. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ente appaltante e riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI e PENALITA'

La consegna dei lavori assunti dal subappaltatore avverrà nelle tempistiche stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale nella misura dell'1 (uno) per mille calcolato sull'importo netto della presente scrittura.

ART. 10 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione del subappaltato, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

ART. 11 - VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.

ART. 12 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore in relazione a sopravvenienti esigen-

ze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

È fatto divieto all'Impresa di subappaltare e/o affidare a terzi, in tutto o in parte, i Lavori oggetto del presente contratto, salvo che ciò sia richiesto dalla natura delle lavorazioni o dalla necessità di assicurare specifiche forniture, competenze, professionalità, attrezzature. In ogni caso è necessario il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore.
È fatto altresì divieto all'Impresa di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto e, in espressa deroga all'art. 1260 e ss. codice civile, è fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti da esso derivanti.
La violazione da parte dell'Impresa di anche uno soltanto dei divieti di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2 dà all'Appaltatore la facoltà di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile in danno all'Impresa medesima (oltre all'immediata sospensione dei pagamenti).

ART. 14 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.
Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall'art. 22 della L. 646/82 e s.m.i.
L'inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 15 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore.
Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall'appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente appaltante.

ART. 16 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore.

ART. 17 - PREVENZIONE INFORTUNI

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore.
L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.

ART. 18 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'appaltatore sia in caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto di subappalto.

ART. 19 - DANNI

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

Le Parti convengono che l'Appaltatore potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, in danno all'Impresa a mezzo di semplice comunicazione scritta (PEC o raccomandata a.r.) alla medesima Impresa con cui esprime la volontà di valersi della presente clausola (senza necessità di diffida

e messa in mora) al ricorrere di anche una soltanto delle seguenti ipotesi:
(i) inadempimento o ritardo nell'adempimento, o inesatto adempimento da parte dell'Impresa nell'esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto;
(ii) inadempimento contestato per iscritto dalla Stazione Appaltante nell'esecuzione dei Lavori;
(iii) violazione, da parte dell'Impresa, di anche una soltanto delle obbligazioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13;
(iv) la verificazione di qualsiasi evento idoneo a rivelare lo stato di crisi o di insolvenza dell'Impresa, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la richiesta di accordi per il risanamento aziendale o la ristrutturazione dei debiti o l'emissione di atti di pignoramento, sequestro o di protesti;
(v) la richiesta, a carico dell'Impresa, di assoggettamento a procedure concorsuali o la sua messa in liquidazione;
(vi) la cessione, l'affitto o l'usufrutto dell'azienda, o del ramo d'azienda cui è riferibile il presente contratto, da parte dell'Impresa;
(vii) l'Impresa fosse oggetto di operazioni straordinarie di fusione per incorporazione, scissione otrasformazione;
(viii) l'Impresa fosse assoggettata al controllo di terzi ex art. 2359 nn. 1 e 2 codice civile;
(ix) il diniego alla istanza di iscrizione dell'Impresa dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (c.d. White List);
(x) l'esclusione o il diniego alla istanza di rinnovo di iscrizione dell'Impresa dall'elenco dei fornitori, prestatoridi servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (c.d. White List);
(xi) il rinvio a giudizio dell'Impresa e/o il rinvio a giudizio anche di uno dei suoi amministratori, procuratori speciali o direttori tecnici per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e ss. mm. ii.;
(xii) la perdita di uno dei requisiti di qualificazione prescritti o l'insorgenza di uno dei motivi di esclusione in relazione alla prestazione subappaltata di cuial Capo II, Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 e/o all'art. 119, del Codice degli Appalti;
(xiii) la revoca, per qualsivoglia motivo, da parte della Stazione Appaltante dell'autorizzazione al subappalto.
In ciascuna di tale ipotesi laddove l'Appaltatore intendesse utilizzare la presente clausola risolutiva espressa, la risoluzione di diritto del presente contratto opererà automaticamente, senza necessità di accertamento giudiziale, dal momento del ricevimento da parte dell'Impresa della suddetta dichiarazione da parte dell'Appaltatore. All'Impresa verrà corrisposto unicamente il corrispettivo maturato per i Lavori correttamente, integralmente e regolarmente eseguiti a tale momento, secondo quanto di seguito previsto; null'altro essendo dovuto all'Impresa a qualsivoglia titolo.
L'Appaltatore potrà sospendere immediatamente tutti i pagamenti, incassare le penali, anche a mezzo di compensazione con somme eventualmente ancora da corrispondere all'Impresa per i Lavori eseguiti o a qualsivoglia altro titolo, escutere la fideiussione di cui al precedente art. 7.11 e, ove del caso, incassare definitivamente le trattenute di cui all'art. 7.5 che precede, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, anche indiretto, ed ogni azione a propria tutela.
L'Appaltatore ha facoltà di recedere a proprio insindacabile giudizio dal presente contratto, in tutto o in parte, ovvero con riferimento ad uno o più siti/cantieri, in qualsiasi momento e per qualsivoglia causa con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che nulla sia dovuto all'Impresa a qualsivoglia titolo, ivi incluso a titolo indennitario o risarcitorio in espressa deroga all'art. 1671 codice civile, fatti salvi i corrispettivi spettanti per i Lavori regolarmente eseguiti sino alla data di efficacia del recesso, se e nella misura in cui risulteranno contrattualmente dovuti.

ART. 22 - FORO COMPETENTE
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di SASSARI.

ART. 23 - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 24 - CLAUSOLA SOSPENSIVA
L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 25 - TRACCIABLITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i..
Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell'Art.3 - comma 1 - della L. 136/2010 e s.m.i..

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano che ogni trattamento di dati personali in conseguenza del presente contratto, avverrà nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR; le Parti si impegnano quindi: al rispetto dei principi generali di (1) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato; (2) limitazione delle finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibilicon le finalità della raccolta dei dati; (3) minimizzazione dei dati, secondo cui i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità del trattamento; (4) esattezza ed aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alla finalità del trattamento; (5) limitazione della conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento; (6) integrità e riservatezza, atte a garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.
Alla presente scrittura sono allegate apposite informative conformi all'art. 13 e 14 GDPR, che le parti reciprocamente sottoscrivono.
L'Impresa espressamente riconosce che tutte le informazioni relative all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante e/o al loro personale, aventi o danti causa, prodotti, beni mobili ed immobili e/o alla proprietà intellettuale od industriale, comprese, non in via esaustiva, le informazioni relative alla tecnologia, ai metodi, ai procedimenti, agli equipaggiamenti, ai *know how*, ai disegni, alle invenzioni, alle idee, alle scoperte, alle migliorie, ai prodotti, ai servizi ed opere, alla situazione finanziaria, ai clienti, ai fornitori, alla commercializzazione, ai prezzi, alle offerte, alle strategie operative, alle acquisizioni, ai contratti ed altreinformazioni similari di cui venisse a conoscenza con qualsivoglia modalità durante o per l'effetto del presente contratto e/o dell'esecuzione dei Lavori, sono e saranno di esclusiva proprietà, a seconda della legittima titolarità, dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante e dovranno essere ritenute tutte come informazioni riservate. L'Impresa dovrà mantenere riservate e non dovrà svelare, divulgare o comunicare a terzi, né dovrà utilizzare per il proprio interesse o per l'interesse di terzi alcuna delle informazioni riservate così come ogni altra informazione di qualsiasi natura che possa arrecare pregiudizio all'Appaltatore od alla Stazione Appaltante.

ART. 27 – NEGOZIAZIONE

Le Parti espressamente dichiarano che la presente scrittura è frutto di libera e pregressa negoziazione tra le medesime (pertanto, le clausole ivi contenute non necessitano di approvazione specifica a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.) e trovandola pienamente conforme alle loro volontà la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto.

VIDDALBA 29.09.2026

L'APPALTATORE (*) IL SUBAPPALTATORE (*)

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

VIDDALBA 29.09.26

IL SUBAPPALTATORE